

# DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/44/CE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 98/26/CE CONCERNENTE IL CARATTERE DEFINITIVO DEL REGOLAMENTO NEI SISTEMI DI PAGAMENTO E NEI SISTEMI DI REGOLAMENTO TITOLI E LA DIRETTIVA 2002/47/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI GARANZIA FINANZIARIA PER QUANTO RIGUARDA I SISTEMI CONNESSI E I CREDITI.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, recante “Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli”;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, recante “Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria”;

Vista la legge 4 giugno 2010 n. 96, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2009” ed in particolare l’articolo 23 contenente “Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2009/44/CE”;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210)*

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è modificata come segue:

1) il punto 1) è sostituito dal seguente:

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

«1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito nell'articolo 1, comma 2, lettera h-bis) del medesimo testo unico, nonché gli organismi elencati all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE»;

2) il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE»;

3) il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5) qualsiasi altro organismo, individuato nelle regole che disciplinano i sistemi italiani in conformità alle disposizioni comunitarie, qualora la sua attività rilevi sotto il profilo del rischio sistemico»;

b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) "garanzia": qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attività, compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni effettuate con banche centrali»;

c) al punto 1 della lettera m) dopo le parole: «di una banca centrale,» sono inserite le seguenti: «di una controparte centrale»;

d) alla lettera n) dopo le parole: «una stanza di compensazione» sono inserite le seguenti: «un operatore del sistema o»;

e) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) "partecipante indiretto": un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale»;

f) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

«r) "sistema": un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente:

1) applicabile a tre o più partecipanti, senza contare l'operatore del sistema né un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora ciò sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

dell'Unione europea abbiano esercitato la facoltà di limitare a due il numero dei partecipanti;

2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale;

3) designato come sistema e notificato alla Commissione europea dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge.

Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema»;

g) dopo la lettera w) sono aggiunte le seguenti lettere:

«w-bis) “giorno lavorativo”: comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema»;

«w-ter) “sistemi interoperabili”: due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi»;

«w-quater) “operatore del sistema”: il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabile/i della gestione del sistema. L'operatore del sistema può anche agire come agente di regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) sono stati immessi nel sistema successivamente al momento di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno lavorativo dell'apertura, qualora l'operatore del sistema provi che al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, ne' avrebbe dovuto esserlo. Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante (al sistema interessato o a un sistema interoperabile) o nei confronti dell'operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nel sistema medesimo. Nel caso dei sistemi interoperabili, tale momento è stabilito in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento di immissione non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, impartiscono prescrizioni per l'attuazione del presente comma»;

c) al comma 4 è aggiunto alla fine il seguente periodo:

«Ciò si applica, tra l'altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un sistema interoperabile».

3. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono aggiunti alla fine i seguenti periodi:

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

«Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema italiano stabilisce nelle proprie regole il momento dell'irrevocabilità, in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento dell'irrevocabilità non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile».

4. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, è sostituito dal seguente:

«1. A seguito dell'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile, l'agente di regolamento può utilizzare, in nome e per conto del soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a un sistema interoperabile sorti prima dell'apertura della procedura di insolvenza:

- a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento del soggetto insolvente;
- b) linee di credito aperte a favore del partecipante a fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli obblighi di tale soggetto insolvente verso il sistema; a tale garanzia si applicano le previsioni di cui all'articolo 8».

5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, è sostituito dal seguente:

« 1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al sistema in questione o a qualsiasi sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile, o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 6, o di una controparte di banche centrali, o di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o connesse con le funzioni di banca centrale possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti».

6. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1) e i rispettivi operatori del sistema, e, d'intesa con la Consob, i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2) e i rispettivi operatori del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto. Con le medesime modalità possono essere revocate le designazioni dei sistemi e dei rispettivi operatori del sistema, ivi compresi quelli indicati nel comma 1»;

- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica alla Commissione europea i sistemi italiani e i rispettivi operatori del sistema designati ai sensi del presente articolo»;

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia può equiparare, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo, nel caso di un sistema, avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e d'intesa con la Consob, nel caso di un sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2)»;

d) all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le parole: «sistema italiano» sono sostituite dalle seguenti: «operatore di sistemi italiani».

7. L'allegato del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, è sostituito dal seguente:

« Allegato  
(sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettera s)

### **Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 1**

TARGET2 – Banca d'Italia, gestito dalla Banca d'Italia;  
BI-COMP, gestito dalla Banca d'Italia.

### **Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 2**

Servizi di liquidazione EXPRESS II gestiti dalla Monte Titoli S.p.A.

Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia.

Servizio di gestione accentrata, gestito dalla Monte Titoli S.p.A., limitatamente al trasferimento di strumenti finanziari attraverso operazioni di giro» .

### Art. 2

*(Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) attività finanziarie: il contante, gli strumenti finanziari, i crediti e con riferimento alle operazioni connesse con le funzioni del sistema delle banche centrali europee e dei sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le altre attività accettate a garanzia di tali operazioni»;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) crediti: crediti in denaro derivanti da un contratto con il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi gli enti elencati all'articolo 2 della stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito»;

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

- c) alla lettera d), numero 2), le parole: «all'articolo 1, punto 19, della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato VI, parte 1, sezione 4, della direttiva 2006/48/CE»;
  - d) alla lettera d), numero 3), lettera a), le parole: «dall'articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE, inclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 3» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, inclusi gli enti elencati all'articolo 2»;
  - e) alla lettera d), numero 3), lettera b), le parole: «dall'articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CE del 10 maggio 1993 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
  - f) alla lettera d), numero 3), lettera c), le parole: «dall'articolo 1, punto 5, della direttiva 2000/12/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, punto 5), della direttiva 2006/48/CE»;
  - g) alla lettera d), numero 3), lettera d), le parole: «dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 92/96/CEE del 10 novembre 1992 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/83/CE del 5 novembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio».
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera b), è aggiunto alla fine il seguente periodo:  
«Per i crediti, l'inserimento in un elenco di crediti presentato per iscritto al beneficiario della garanzia è sufficiente ad individuare il credito e a provare la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria tra le parti ma non nei confronti del debitore e dei terzi»;
  - b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  
«2-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai crediti per i quali il debitore è un consumatore quale definito dall'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, o una microimpresa o una piccola impresa quale definita dall'articolo 1 e dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3, dell'allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, salvo i casi in cui il beneficiario della garanzia o il datore della garanzia di tali crediti sia uno degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2), del presente decreto»;  
«2-ter. Fatto salvo il divieto di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori previsto dalla direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, del Consiglio, e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i debitori dei crediti possono rinunciare per iscritto:
    - a) ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori del credito e nei confronti delle persone a cui il creditore ha ceduto, impegnato o altrimenti mobilizzato il credito come garanzia;
    - b) ai diritti derivanti da norme sul segreto bancario che impedirebbero o limiterebbero la capacità del creditore del credito di fornire informazioni sul credito o sul debitore ai fini dell'utilizzo del credito come garanzia».
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, è aggiunto il seguente comma:

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

«4-bis. Il presente articolo non si applica ai crediti».

4. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, le parole: «del titolo V del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

### Art. 3

*(Modifiche al decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155)*

1. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155 è sostituito dal seguente:  
«1-bis. La disciplina derogatoria di cui al comma 1 si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31.12.2011».

### Art. 4

*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. L'articolo 72 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

#### « Art. 72

*(Disciplina delle insolvenze di mercato)*

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina l'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70, anche stabilendone i presupposti, l'ambito di applicazione e le modalità di accertamento e di liquidazione.

2. La liquidazione delle insolvenze di mercato può essere effettuata dalle società di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, e dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis, conformemente alle disposizioni contenute nella disciplina prevista dal comma 1.

3. Alle negoziazioni concluse sui sistemi gestiti dalle società di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, e sui sistemi previsti dall'articolo 77-bis si applica l'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170.

4. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si conclude con il rilascio agli aventi diritto, per i crediti residui, di un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

5. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di attuazione delle direttive 98/26/CE e 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relative al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.».

2. L'articolo 202 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.

### Art. 5

*(Disposizioni transitorie)*

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

1. I sistemi designati ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo continuano ad essere designati ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, così come modificato dal presente decreto legislativo, e non necessitano di un nuovo provvedimento di designazione.
2. Gli ordini di trasferimento immessi in un sistema prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo ma regolati dopo tale data sono ordini di trasferimento ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, così come modificato dal presente decreto legislativo, e ad essi si applica la nuova disciplina.